DIRITTO di DIFESA
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE LA RIVISTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 106 – 1° aprile 2021

INDICE:

1. **Sezioni Unite.**
2. **Sezioni Semplici:**

A. **Diritto penale - parte generale.**
B. **Diritto penale – parte speciale.**
C. **Leggi speciali.**
D. **Diritto processuale.**
E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
F. **Misure di prevenzione.**
G. **Responsabilità da reato degli enti.**

1. Sezioni Unite.

Sez. un., sent. 10381 del 26 novembre 2020 (dep. 17 marzo 2021), Presidente Cassano, Relatore Fidelbo, P.G. (*concl. diff.*).

Delitti contro la Pubblica Amministrazione - Causa di non punibilità ex art. 384 c.p. - Estensione ai rapporti di convivenza di fatto - Ammissibilità – Ragioni.

L'art. 384, primo comma, cod. pen., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente* more uxorio *da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore

È stato così composto il contrasto ermeneutico sorto sull'applicabilità della causa scriminante o scusante di cui all'art. 384, comma 1, c.p. al convivente *more uxorio.*

Secondo l'orientamento prevalente, non può essere applicata al convivente *more uxorio*, resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell'altro convivente, la causa di non punibilità operante per il coniuge, in base al combinato disposto degli artt. 384, comma 1, e 307, comma 4, c.p., i quali non ricomprendono nella nozione di prossimi congiunti il convivente *more uxorio* (cfr. Corte cost. sentt. n. 121 del 2004 e n. 140 del 2009, nonché Cass., Sez. V pen., sent. n. 41139 del 22 ottobre 2010, Migliaccio, in *C.E.D. Cass.* n. 248903). A sostegno di tale assunto (cfr. anche Sez. VI, sent. n. 35967 del 28 settembre 2006, in *C.E.D. Cass.* n. 234862) si ritiene che l'esclusione del convivente *more uxorio* manifestamente non si ponga in contrasto con il principio di cui all'art. 3 Cost., alla stregua di quanto già affermato dalla Corte costituzionale (*cfr.* sentt. nn. 124 del 1980, 39 del 1981, 352 del 19 89, 8 del 1996, 121 del 2004) Segnatamente, avendo il Giudice delle leggi sottolineato come gli artt. 307 e 384 c.p. non includano nella nozione di prossimi congiunti anche il convivente *more uxorio,* oltre il coniuge, finanche separato di fatto o legalmente, senza porsi, peraltro, in violazione dell'art. 3 Cost, sussistendo nel nostro sistema, ragioni costituzionali che giustificano un distinto trattamento normativo tra i due casi, giacché il rapporto coniugale è direttamente tutelato dall'art. 29 Cost., mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall'art. 2 Cost. ai diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali (cfr. ordinanza n. 121/2004, ud. 10 dicembre 2003). Ne discende che ogni intervento diretto a rendere identica la disciplina è attribuita unicamente alla discrezionalità del legislatore. La Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 140 del 2009), ha anche sottolineato che la convivenza *more uxorio* è diversa dal vincolo coniugale, in forza della diversità delle norme di copertura. Ragione per la quale la legge può riservare alle due formazioni trattamenti giuridici non omogenei.

Secondo l'opposto criterio interpretativo (cfr. Sez. II, sent. n. n. 34147 del 30 aprile 2015, Agostino e altri, in *C.E.D.* Cass. n. 264630), la causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma 1, c.p. in favore

del coniuge opera anche in favore del convivente *more uxorio*, confutando l'opinione espressa dalla Corte costituzionale circa la concezione di famiglia a cui fare riferimento e facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che considera la famiglia in senso dinamico, quale formazione sociale in perenne divenire, non già come un istituto statico ed immutabile, essendo irrilevante che il rapporto familiare sia sanci
to dall'accordo matrimoniale.

Conformemente (cfr. Sez. VI, sent. n. 11476 del 19 settembre 2018, in *C.E.D. Cass.* 275206) si sostiene che la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. è applicabile anche nei confronti dei componenti di una famiglia di fatto e dei loro prossimi congiunti, in forza di un'interpretazione *in bonam partem* che consenta la parificazione, sul piano penale, della convivenza *more uxorio* alla famiglia fondata sul matrimonio. All'uopo segnalando che l'equiparazione ai coniugi dei soli componenti di un'unione civile, prevista dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, non esclude l'estensione della causa di non punibilità ai conviventi more uxorio, trattandosi di soluzione già consentita dal preesistente assetto normativo, oltre che dalla nozione di famiglia desumibile dall'art.8 CEDU, che ricomprende anche i rapporti di fatto.

Sez. un., c.c. 25 marzo 2021, Presidente Cassano, Relatore De Amicis - Informazione provvisoria.

Esecuzione - Provvedimento di estradizione funzionale all'esecuzione della pena dell'ergastolo - Condizione apposta dall'Autorità estradante per evitare che l'ergastolo assuma il carattere di pena perpetua - Estradizione già concessa, al medesimo soggetto, dalla stessa Autorità estradante, per l'esecuzione di altro ergastolo, senza richiesta di commutazione della pena.

Le Sezioni unite della Cassazione al quesito di diritto «*se la commutazione della pena dell'ergastolo, in attuazione della condizione che la pena non comporti inevitabilmente la privazione della libertà personale per l'intera vita, apposta con il provvedimento di estradizione assunto – in accoglimento di richiesta di estensione – dalle Autorità di uno Stato il cui ordinamento non ammetta la pena perpetua, sia d'impedimento all'esecuzione come pena perpetua di altra pena dell'ergastolo, oggetto di cumulo con quella interessata dalla condizione e divenuta pur essa eseguibile in forza di altro e precedente provvedimento di estradizione emesso senza alcuna condizione dal medesimo Stato estero*», all'esito della camera di consiglio del 25 marzo, secondo l'informazione provvisoria, hanno fornito soluzione «*negativa. La commutazione dell'ergastolo in attuazione di una condizione apposta in un provvedimento di estensione dell'estradizione, adottata da uno Stato estero il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, esplica i suoi effetti soltanto in relazione alla pena oggetto della condizione, nell'ambito della relativa procedura di estensione, senza operare riguardo ad altra pena dell'ergastolo – oggetto di cumulo con la prima – irrogata con una condanna per la cui esecuzione sia stato in precedenza emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato (fattispecie relativa a una condanna*

all'ergastolo oggetto di una estensione dell'estradizione sottoposta a condizione e preceduta da un provvedimento di estradizione non condizionato, emesso in relazione ad altra condanna all'ergastolo per la quale è stata, peraltro tardivamente, apposta la condizione a procedura estradizionale ormai conclusa».

QUESTIONI PENDENTI

Sez. V pen., Ord. di rimessione n. 10778 del 12 marzo 2021 (ud. 12 marzo 2021), n. 10778 Presidente De Gregorio, Relatore Tudino.

Circostanze del reato - Aggravante della minorata difesa *ex* art. 61 n. 5 c.p. - Furto commesso nelle ore notturne -

La Sezione quinta della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: "*se il furto commesso in tempo di notte debba ritenersi solo per questo aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen.*".

Sez. III pen., ord. di rimessione n. 10395 del 25 febbraio 2021 (dep. 18 marzo 2021) Presidente Marini, Relatore Andronio - Udienza del 24 giugno 2021 - Relatore: Dovere.

Reato continuato -Modalità di calcolo dell'aumento di pena per i reati satellite.

La Sezione terza penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: «*Se, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, debba anche calcolare l'aumento di pena in modo distinto per i singoli reati satellite o possa determinarlo unitariamente per il complesso dei reati satellite*».

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. IV, sentenza 29 gennaio 2021 – 18 marzo 2021 n. 10519 – Pres. Serrao – Rel. Pavich.

Confisca – Art. 240 *bis* c.p. - Omicidio colposo – Interposizione fittizia – Presupposti.

La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-*sexies* L. 356/1972 (ed oggi dall'art. 240-*bis* c.p.), non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo che si assume fittizio interposto della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata, incombendo, in tal caso, sull'accusa l'onere di dimostrare la sproporzione dei beni intestati al terzo rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata dallo stesso, da valutarsi con riferimento al momento dei singoli acquisti e al

valore dei beni di volta in volta acquisiti, non già a quello dell'applicazione della misura: onere che sussiste anche nel caso in cui il terzo intestatario sia il coniuge o altro familiare dell'indagato.

Sez. VI, sent. 16 febbraio-19 marzo 2021, n. 10796, Pres. Fidelbo, Rel. Tripiccione.

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Configurabilità - Presupposto ostativo dell'abitualità del comportamento - Sussistenza - Condizioni.

In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente. In tal senso, non può ritenersi sufficiente la mera constatazione della presenza di denunzie nei confronti dell'imputato o di "precedenti di polizia", di cui si ignora la sorte. Il giudice investito della richiesta di applicazione della causa di non punibilità deve, infatti, verificare, su richiesta della difesa o d'ufficio, l'esito di tali segnalazioni, per trarne l'esistenza di eventuali concreti elementi fattuali che dimostrino la abitualità del comportamento dell'imputato. (*Nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto che il giudice del merito non si fosse conformato a tali principi, avendo ritenuto l'abitualità del comportamento sulla base delle sole risultanze dell'annotazione del Commissariato di p.s. in cui venivano elencate le precedenti segnalazioni a carico dell'imputato, senza procedere ad una adeguata valutazione degli elementi fattuali relativi alle violazioni precedentemente segnalate ed al loro esito*).

Sez. IV, sentenza 10 marzo 2021 – 29 marzo 2021 n. 11721 – Pres. Izzo – Rel. Pezzella.

Reato continuato – Art. 81 c.p. – Estinzione della pena – Interesse alla richiesta – Sussistenza.

L'intervento di una causa estintiva della pena inflitta per uno dei reati addebitati non fa venir meno l'interesse dell'imputato alla dichiarazione della continuazione tra gli stessi.

Sez. III sent. 6 novembre 2020 – 16 marzo 2021 n. 10111, Pres. Rosi, Rel. Zunica.

Sospensione condizionale della pena – Negazione a fronte dello stato di incensuratezza – Obbligo di motivazione.

La condizione di incensurato dell'imputato, pur non essendo di per sé certamente sufficiente ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena, costituisce tuttavia un elemento di indubbia valenza positiva, che esige l'individuazione di uno o più aspetti di segno contrario idonei a neutralizzarla, e ciò soprattutto laddove la pena irrogata risulti distante dal limite di pena fissato ai fini della concedibilità del beneficio ai sensi dell'art. 163 c.p.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. III sent. 11 febbraio 2021 – 19 marzo 2021 n. 10758, Pres. Ramacci, Rel. Corbetta.

Abbandono di animali – Ipotesi di cui all'art. 727 co. 2 c.p. – Elemento materiale

La previsione di cui all'art. 727 comma 2 c.p. va intesa nel senso che l'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poiché concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale: tuttavia la condotta vietata, oggetto di incriminazione, non è la mera apposizione sull'animale del collare elettronico, ma il suo effettivo utilizzo, nella misura in cui ciò provochi "gravi sofferenze"; evento del reato, da intendersi nell'insorgere nell'animale di patimenti psico-fisici, in assenza dei quali si fuoriesce dal perimetro della tipicità.

Sez. V sent. 5 febbraio 2021 – 30 marzo 2021 n. 12101, Pres. Pezzullo, Rel. Scordamaglia.

Associazione per delinquere – Componenti di uno stesso nucleo familiare – Requisiti.

Non è l'accordo, stretto tra i componenti di uno stesso nucleo familiare, di commettere nel tempo più delitti, espressivi di una comune deliberazione criminosa a costituire il requisito indispensabile dell'associazione per delinquere, ma piuttosto quello dell'organizzazione, sia pure in forma rudimentale.
È attraverso l'organizzazione strutturale che i partecipanti si predispongono alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza di far parte di un sodalizio criminoso durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del progetto delinquenziale comune.

Sez. IV, sentenza 20 ottobre 2020 – 16 marzo 2021 n. 10136 – Pres. Izzo – Rel. Di Salvo.

Omicidio colposo – Art. 589 – Amministratore di condominio – Committente lavori - Applicabilità normativa infortuni sul lavoro – Presupposti.

L' amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di committente, come tale tenuto all'osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico-professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Sez. VI, sent. 26 novembre 2020-26 marzo 2021, n. 11641, Pres. Bricchetti, Rel. Riciarelli.

Peculato - Configurabilità - Ipotesi - Appropriazione di somme di denaro afferenti al risparmio postale da parte del dipendente di Poste Italiane S.p.a. - Sussistenza del reato - Ragioni.

L'attività di raccolta del risparmio postale, specificamente e autonomamente contemplata dall'art. 2, comma primo, lett. b), d.P.R. n. 144 del 2002 - effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi - riveste natura pubblicistica. Ne consegue che il dipendente di Poste Italiane S.p.a. quando si appropria di somme di denaro afferenti al risparmio postale (libretti postali e buoni fruttiferi postali) riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio e pertanto risponde del reato di peculato e non di quello di appropriazione indebita.

Sez. II sent. 1° dicembre 2020 – 29 marzo 2021 n. 11969 Pres. Imperiali, Rel. Tutinelli.

Truffa – Induzione in errore del giudice – Insussistenza.

In tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell'induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una prospettazione falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato: detto provvedimento non è, infatti, equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, non costituendo espressione di libertà negoziale ma esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all'attuazione delle norme giuridiche ed alla risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti, con la conseguenza che gli artifici e raggiri di cui sia vittima il giudice rilevano penalmente soltanto nei casi tassativamente descritti dall'art. 374 c.p. (*Fattispecie nella quale la Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo*).

C. Leggi speciali.

Sez. I, sent. 25 marzo 2021 – 25 febbraio 2021 n. 11582, Pres. Di Tomassi, Rel. Tardio.

Giudice di Pace – Particolare tenuità del fatto – Applicabilità ai reati di cui al d.lgs. n. 286/1998 –Limiti alla sindacabilità del mancato riconoscimento da parte del giudice.

L'istituto della particolare tenuità del fatto, previsto nel procedimento davanti al giudice di pace, è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche ove si proceda per i reati previsti dal d.lgs. n. 286 del

1998 ma non può dubitarsi che la previsione normativa - in forza della quale viene attribuito al giudice il potere-dovere di chiudere il procedimento, sia prima che dopo l'esercizio dell'azione penale, quando il fatto incriminato risulti di "particolare tenuità", rispetto all'interesse tutelato, e tale da non giustificare l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale - configura un potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non impone una esplicita motivazione allorché l'applicabilità dell'istituto non sia stata invocata dall'interessato.

Sez. IV, sentenza 17 marzo – 29 marzo 2021 n. 11770 – Pres. Fumu – Rel. Nardin.

Lavori di pubblica utilità – Art. 58 D. Lgs. 274/2000 – Revoca – Effetti.

La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 D. Lgs. 274/2000.

Sez. V sent. 24 febbraio 2021 – 30 marzo 2021 n. 12074, Pres. Zaza, Rel. Borrelli.

Reati fallimentari - Bancarotta documentale - Circostanza attenuante del danno di speciale tenuità – Irrilevanza del mero ammontare del passivo.

Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità nella bancarotta documentale, non rileva l'ammontare del passivo, ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato.

Sez. V sent. 5 febbraio 2021 – 24 marzo 2021 n. 11420, Pres. Pezzullo, Rel. Morosini.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale - Impossibilità di addebitare all'agente entrambe le condotte.

La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, co. 1, n. 2 l. fall. prevede due fattispecie alternative. Qualora venga contestata la fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari, anche nella forma della loro omessa tenuta, non può essere addebitata all'agente anche la fraudolenta tenuta delle medesime, ipotesi che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli stessi organi fallimentari.

Sez. III sent. 23 ottobre 2020 – 29 marzo 2021 n. 11803, Pres. Aceto, Rel. Andronio.

Reati tributari – Indebita compensazione – Elemento materiale – Tributi e contributi presi in considerazione.

Risponde del reato *ex* art. 10-*quater* del d.lgs. n. 74 del 2000 non solo chi omette di versare imposte dirette o l'IVA utilizzando indebitamente in compensazione crediti concernenti altre imposte o crediti di natura previdenziale, ma anche chi si avvalga di analogo artificio per evitare di corrispondere tali ultime imposte ovvero contributi dovuti ad enti di previdenza. La norma in esame, in altri termini, si presta a reprimere l'omesso versamento di somme di denaro attinente a tutti i debiti, sia tributari, sia di altra natura, per il cui pagamento deve essere utilizzato il modello di versamento unitario, con la conseguenza che sono sottoposti a tale disciplina sia le compensazioni di debiti Iva o imposte sui redditi con altri tributi e contributi dovuti sia le compensazioni di questi ultimi tributi e contributi con crediti Iva e imposte dirette, potendo venire in rilievo, sul lato attivo o passivo del rapporto obbligatorio, qualunque tributo o contributo che possa essere opposto in compensazione secondo le norme generali.

Sez. VI, sent. 8 gennaio-19 marzo 2021, n. 10807, Pres. Fidelbo, Rel. Giordano.

Stupefacenti - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Condotte rilevanti - Attività di "corriere" - Partecipazione al reato associativo - Condizioni.

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, lo svolgimento dell'attività di "corriere" per conto del sodalizio non costituisce, in sé ed automaticamente, prova della partecipazione al reato associativo, qualora non venga dimostrato che il soggetto agente, consapevole dell'esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilità ad attuarlo.

D. Diritto processuale.

Sez. V sent. 18 gennaio 2021 – 24 marzo 2021 n. 11399, Pres. Miccoli, Rel. Brancaccio.

Appello – Bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale - Lesione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanni l'imputato per il reato di bancarotta per distrazione, riqualificando l'originaria imputazione di bancarotta preferenziale, trattandosi di fatto significativamente e sostanzialmente diverso da quello contestato con l'originaria imputazione, con conseguente difetto della concreta possibilità di esercizio dei correlati poteri difensivi dell'imputato.

Sez. IV, sentenza 9 marzo – 25 marzo 2021 n. 11478 – Pres. Ciampi – Rel. Pezzella.

Decreto penale di condanna – Opposizione – Art. 461 c.p.p. – Giudizio immediato – Dichiarazione nullità del decreto opposto – Abnormità del provvedimento.

È abnorme il provvedimento del tribunale in composizione monocratica, davanti al quale si sia instaurato il giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, che ha dichiarato la nullità del predetto decreto penale e disposto la restituzione degli atti al P.M., determinando un inammissibile regresso del procedimento, in quanto, con l'opposizione, il decreto penale è da considerare come non più esistente e non può essere oggetto di declaratoria di nullità.

Sez. II sent. 22 gennaio 2021 – 23 marzo 2021 n. 11165 Pres. Gallo, Rel. Pazienza.

Misure cautelari personali – Contestazioni a catena – Sospensione dei termini di custodia cautelare conseguente all'applicazione della disciplina emergenziale introdotta per il contrasto del Covid-19 – Applicabilità anche alla misura retrodatata.

In tema di "contestazioni a catena", la sospensione dei termini di custodia cautelare conseguente all'applicazione della disciplina emergenziale di cui al d.l. 17 marzo 2020, n. 83, convertito con modificazioni nella l. 24 aprile 2020 n. 27, in relazione alla misura adottata per prima opera anche con riferimento ai termini, decorrenti dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza, relativi alla misura adottata con la seconda ordinanza (*Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che il procedimento* de quo *rientrasse tra quelli "ad urgenza relativa", da trattare cioè solo ad istanza di parte e che pertanto i relativi termini processuali, tra cui quelli di custodia, risultassero sospesi* ex lege *dal 9 marzo 2020 fino alla data in cui il ricorrente aveva manifestato la propria volontà di trattare il primo procedimento, con la conseguenza che, in applicazione del principio enunciato, tale periodo di sospensione risultava applicabile anche alla misura retrodatata, il cui termine di fase non risultava quindi ancora scaduto alla data di emissione del decreto di giudizio immediato del secondo procedimento).*

Sez. II sent. 10 febbraio 2021 – 31 marzo 2021 n. 12377 Pres. Verga, Rel. Perrotti.

Misure cautelari personali – Richiesta di revoca o di sostituzione – Obbligo di notificazione dell'istanza alla persona offesa anche in caso di omessa dichiarazione o elezione di domicilio da parte di quest'ultima.

Il tenore letterale dell'art. 299 comma 3, secondo periodo, c.p.p. deve stimarsi inequivoco nel senso della necessaria notifica della richiesta *de libertate* alla persona offesa. La norma individua infatti, nella sua formulazione di apertura, l'obbligo contestuale (a pena di inammissibilità) della notifica della istanza *de libertate*, a cura della parte richiedente, da effettuarsi presso il difensore o - in mancanza dello stesso - alla persona offesa. Successivamente la disposizione individua solo modalità alternative della notifica,

senza punto rimettere in discussione l'obbligo della notifica imposto a pena di inammissibilità. L'omessa dichiarazione o elezione di domicilio rileva quindi solo ed esclusivamente per le modalità della notifica, poiché l'ultima parte della norma si riferisce solo al luogo della notifica, e non già all'obbligo della notifica, cui corrisponde il sacrosanto diritto dell'offeso alla informazione sulla possibile modifica dello *status libertatis* del suo offensore. In tali sensi dunque volge anche l'esegesi sistematica, ovvero l'interesse specifico tutelato dalla disposizione, la ragione di sistema (*Nella fattispecie la Corte, pur dando atto di un orientamento contrario - cfr. Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 5552 del 17/01/2020 – ha ritenuto non giustificata la rimessione della questione alle Sezioni Unite e, in applicazione del principio enunciato, ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza* de libertate *non notificata alle persone offese che non avevano nominato un difensore, né dichiarato od eletto il domicilio*).

Sez. VI, sent. 3 dicembre 2020-19 marzo 2021, n. 10804, Pres. Costanzo, Rel. Silvestri.

Misure cautelari reali - Richiesta di riesame - Giudice competente - Individuazione - Ripartizione interna dell'ufficio giudiziario - Rilevanza - Esclusione.

In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata, ai sensi dell'art. 324, commi 1-5, c.p.p., presso il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. Tuttavia, non vi è necessità di presentare l'atto di impugnazione proprio presso la cancelleria della sezione del riesame dello stesso tribunale, atteso che la ripartizione interna dell'ufficio giudiziario non può dare luogo a questioni di competenza tali da influire sulle modalità di presentazione delle impugnazioni, in quanto tra le diverse cancellerie all'interno del tribunale - ad esempio, quella del giudice per le indagini preliminari e quella del dibattimento tribunale o quella del riesame – non può esservi distinzione processualmente rilevante, proprio perché si tratta di articolazioni organizzative del medesimo ufficio giudiziario ed essendo priva di rilievo esterno la distribuzione dei compiti a fini organizzativi tra le diverse cancellerie di quello stesso ufficio giudiziario. (*Fattispecie relativa ad impugnazione depositata presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, cioè presso il giudice* a quo, *anziché a quella della sezione del riesame del medesimo tribunale*).

Sez. II sent. 27 novembre 2020 – 18 marzo 2021 n. 10648 Pres. Cervadoro, Rel. Filippini.

Misure cautelari reali – Sequestro conservativo – Determinazione del quantum della somma da sottoporre a vincolo – Obbligo per il giudice di specifico giudizio di proporzionalità anche a seguito di rinvio a giudizio.

In tema di sequestro conservativo, il *quantum* della somma da vincolare deve essere oggetto di specifica valutazione da parte del giudice che autorizza il sequestro, anche qualora sia intervenuto il rinvio a giudizio, in quanto non si tratta di tema coperto dalla preclusione derivante dall'intervenuto vaglio in

ordine al *fumus* del reato. E' inoltre necessario che il provvedimento di sequestro determini, almeno in termini approssimativi, il *quantum* del credito risarcitorio da garantire sulla base di dati oggettivi, specialmente al fine della garanzia dei principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità applicabili anche alle misure cautelari reali (*Fattispecie nella quale, a seguito di rinvio a giudizio per la partecipazione ad un sodalizio criminoso dedito alla vendita truffaldina di autovetture usate alle quali veniva artificiosamente ridotto il chilometraggio effettivamente percorso, era stato disposto il sequestro conservativo di due beni immobili di elevato valore economico. La Corte, in applicazione del principio enunciato ed in considerazione del valore presumibilmente contenuto del danno prodotto dal reato e delle sanzioni pecuniarie, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale competente per nuovo giudizio).*

Sez. II sent. 22 febbraio 2021 – 23 marzo 2021 n. 11170 Pres. Gallo, Rel. Coscioni.

Misure di sicurezza – Sentenza di patteggiamento – Statuizioni esterne all'accordo tra le parti – Ricorso per cassazione per vizio di motivazione – Ammissibilità.

A seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448 comma 2 *bis* c.p.p., è ammissibile il ricorso per Cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (*Fattispecie nella quale la Corte, in applicazione del menzionato principio di diritto, enunciato dalle S.U. Penali con sentenza n. 21368/2019, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla misura della libertà vigilata, non facente parte dell'accordo intercorso tra le parti, disponendo la trasmissione degli atti al tribunale competente per il giudizio sul punto*).

Sez. V sent. 24 febbraio 2021 – 30 marzo 2021 n. 12076, Pres. Zaza, Rel. Borrelli.

Parte civile - Dipendenza tra azione penale e azione civile – Assoluzione – Assenza del presupposto per dare corso alla pretesa civilistica.

La stretta dipendenza tra azione penale e azione civile si ricava dall'art. 574, co. 4, c.p.p., che estende al capo civile gli effetti dell'impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della decisione di condanna, e dall'art. 538, co. 1, c.p.p., ove è stabilito che il giudice penale decide sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile quando pronuncia sentenza di condanna, il che lascia intendere, *a contrario*, che, qualora vi sia assoluzione, viene meno il presupposto per dare corso alla pretesa civilistica azionata in sede penale.

Sez. II sent. 3 febbraio 2021 – 17 marzo 2021 n. 10249 Pres. Cammino, Rel. Pardo.

Prova – Riconoscimento fotografico effettuato in indagine non confermato in dibattimento – Utilizzabilità a fini probatori soltanto nei casi di cui all'art. 500 comma 4 c.p.p.

Il riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, non reiterato o non confermato nel corso del dibattimento, può essere ritenuto utilizzabile a fini probatori soltanto nel caso in cui, in applicazione della disciplina prevista per le contestazioni dall'art. 500 comma 4 c.p.p., risulti da elementi concreti che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità con la finalità di condizionare l'esito dell'atto ricognitivo (*Fattispecie nella quale l'unico testimone oculare di una rapina, chiamato a deporre dinanzi al tribunale, non riconosceva l'imputato nell'album fotografico che gli veniva mostrato né confermava in alcun modo il riconoscimento operato nel corso delle indagini preliminari. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha ritenuto inutilizzabile ai fini di prova l'atto compiuto in fase di indagine ed ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'imputato non ha commesso il fatto*).

Sez. IV, sentenza 9 dicembre 2020 – 29 marzo 2021 n. 11677 – Pres. Izzo – Rel. Di Salvo.

Prova - Riconoscimento fotografico eseguito in indagini – Utilizzabilità a fini probatori Presupposti.

Nel rito ordinario la prova si forma in dibattimento, di fronte al giudice che poi emetterà la decisione. Ove dunque un soggetto, nella fase delle indagini preliminari, effettui un riconoscimento, visionando un filmato estratto da un sistema di videosorveglianza, questo riconoscimento va ripetuto nella sede dibattimentale, previa acquisizione del filmato, nel contraddittorio delle parti e di fronte al giudice investito del compito di valutare tale prova, ai fini della declaratoria di responsabilità.

Sez. III sent. 17 novembre 2020 – 17 marzo 2021 n. 10225, Pres. Aceto, Rel. Gentili.

Restituzione nel termine – Conoscenza dell'esistenza di un procedimento a carico – Ignoranza circa l'avvenuta citazione a giudizio - Stato di latitanza – Rilevanza.

La certa conoscenza da parte del soggetto della esistenza di indagini a suo carico, ed anche della esistenza di provvedimenti restrittivi emessi a suo carico, alla cui esecuzione egli, dandosi alla latitanza, sia sfuggito, non appare (in assenza di fattori dimostrativi logici quali la nomina di un difensore di fiducia ovvero diversamente acquisiti e tali da provare che il soggetto in questione abbia avuto la notizia del contenuto dell'atto con il quale è stata disposta la sua *vocatio in iudicium* e i termini di definizione di quest'ultimo) elemento sufficiente a dimostrare il fatto che quello fosse anche consapevole dell'elevazione di una specifica contestazione giudiziale a suo carico e che pertanto egli si sia volontariamente sottratto al conseguente giudizio ed abbia volontariamente omesso di impugnare la decisione eventualmente emessa in suo danno al termine di esso.

Sez. III sent. 5 marzo 2021 – 19 marzo 2021 n. 10775, Pres. Liberati, Rel. Semeraro.

Restituzione nel termine – Nozione di causa di forza maggiore – Rilevanza della malattia.

In tema di restituzione in termini *ex* art. 175 c.p.p., integra un'ipotesi di causa di forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, lo stato di malattia che sia di tale gravità da incidere sulla capacità di intendere e volere dell'interessato, impedendogli per tutta la sua durata qualsiasi attività.

Sez. V sent. 19 gennaio 2021 – 24 marzo 2021 n. 11445, Pres. De Gregorio, Rel. Romano.

Revisione – Parere del p.m. irritualmente acquisito - Omessa comunicazione al condannato istante - Nullità del provvedimento di inammissibilità dell'istanza.

Nel giudizio di revisione, il parere del pubblico ministero che sia stato, sia pure irritualmente, acquisito ai fini della valutazione sull'ammissibilità della richiesta, e che abbia un contenuto argomentativo, deve essere comunicato alla parte richiedente. L'omessa comunicazione al condannato istante in revisione delle conclusioni, quantunque non dovute, rassegnate dal p.m. in vista della decisione sull'ammissibilità della domanda determina la nullità del provvedimento di inammissibilità dell'istanza, non essendo stato consentito al condannato medesimo di svolgere le proprie difese ed esercitare il contraddittorio in condizioni di parità.

Sez. III sent. 5 marzo 2021 – 19 marzo 2021 n. 10777, Pres. Liberati, Rel. Semeraro.

Sequestro probatorio – *Ratio* – Sequestro di denaro quale corpo del reato – Motivazione.

Il sequestro probatorio assolve ad una specifica esigenza di accertamento dei fatti e non può essere piegato alla soddisfazione di esigenze di natura diversa, quale quelle di natura special-preventiva e di mantenimento della *res* a fini di confisca, che il codice di rito ha riservato allo specifico strumento cautelare reale previsto dall'art. 321 c.p.p: una somma di denaro - costituente, in ipotesi, corpo del reato - può essere oggetto di sequestro probatorio a condizione che sia data idonea motivazione non solo della sussistenza del nesso di derivazione o di pertinenza fra la somma sottoposta a sequestro ed il reato, ma anche delle specifiche esigenze probatorie in relazione alle quali è necessario sottoporre a vincolo il denaro rinvenuto.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. V sent. 9 dicembre 2020 – 24 marzo 2021 n. 11438, Pres. Zaza, Rel. De Gregorio.

Detenzione – Compatibilità del regime detentivo con le condizioni di salute del recluso – Giudizio in concreto delle possibilità di cura ed assistenza.

La valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, o sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di persona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano o degradante, va effettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione, ed implica un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto.

Sez. I, sent. 17 marzo 2021 – 25 febbraio 2021 n. 10380, Pres. Di Tomassi, Rel. Bianchi.

Esecuzione – Incidente di esecuzione finalizzato al riconoscimento del cumulo giuridico – Natura della richiesta – Necessità di un concreto interesse – Esclusione – *Ratio*.

Al giudice della esecuzione è precluso di sindacare l'interesse in concreto vantato dalla parte all'accoglimento della richiesta ai sensi dell'art. 671 c.p.p., istituto finalizzato, quanto alla commisurazione della pena, all'applicazione del più favorevole principio del cumulo giuridico delle pene. Infatti, la richiesta formulata ai sensi dell'art. 666 c.p.p. non ha natura di impugnazione e, quindi, la sussistenza di un interesse all'accoglimento dell'istanza non è richiesta a pena di inammissibilità della stessa; d'altra parte, l'avvenuta espiazione della pena in relazione alla quale si chiede l'intervento del giudice dell'esecuzione è ostativa solo della rideterminazione della pena inflitta sulla base di una norma dichiarata incostituzionale, in ragione del limite, ai sensi dell'art. 30 legge costituzionale n. 87/1953, della efficacia della pronuncia di incostituzionalità.

Sez. I, sent. 25 marzo 2021 – 25 febbraio 2021 n. 11612, Pres. Di Tomassi, Rel. Tardio.

Esecuzione – Incidente di esecuzione finalizzato alla revoca della sospensione condizionale della pena – Poteri e limiti del giudice.

Dal combinato disposto degli artt. 164 e 168 c.p. deve trarsi il principio secondo il quale, da una parte, la valutazione della possibilità e opportunità della seconda sospensione condizionale, di per sé ostativa alla revoca della precedente, è di competenza esclusiva del giudice della cognizione non potendo trovare applicazione in sede esecutiva mentre, dall'altra, il giudice dell'esecuzione, a fronte di una seconda condanna inflitta e non sospesa, pur ricorrendone la possibilità quanto ai limiti di pena, non può che limitarsi a revocare la prima sospensione, conformemente al suo ruolo che non gli consente di valutare diversamente situazioni già giudicate in sede di cognizione.

Sez. I, sent. 25 marzo 2021 – 26 febbraio 2021 n. 11615, Pres. Bricchetti, Rel. Boni.

Sorveglianza – Regime detentivo ex art. 41 bis Ord. Pen. – Condizioni applicative.

La conformità dell'art. 41 bis co. 2 bis Ord. Pen. alla Costituzione è garantita soltanto a condizione che ogni decreto applicativo o di proroga sia dotato di congrua e propria motivazione in ordine alla sussistenza o persistenza dei presupposti per la sottoposizione al regime detentivo differenziato, non consentendo l'ordinamento giuridico una perpetuazione automatica della compressione dei diritti del condannato in espiazione di pena, disposta al di fuori del vaglio giudiziale ancorato alla situazione personale concreta ed alla reale ed attuale pericolosità sociale nella sua forma specifica della capacità di mantenere collegamenti con le associazioni criminali di appartenenza (*la Corte ha precisato ulteriormente in sentenza, secondo i richiami giurisprudenziali citati, che la proroga del decreto ministeriale postula l'accertamento della persistenza della capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione di riferimento, non già l'effettivo mantenimento di tali relazioni, verifica da condurre anche utilizzando gli specifici parametri, ritenuti dal legislatore significativi e non necessariamente compresenti, del profilo criminale, della posizione rivestita dal soggetto in seno all'organizzazione, della perdurante operatività del sodalizio, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non considerate in precedenza, degli esiti del trattamento intramurario e del tenore di vita dei familiari, in ordine ai quali è necessario che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza espliciti la valutazione condotta sulla scorta di circostanze ed elementi concreti, significanti che il pericolo di contatti del condannato con l'esterno ed i gruppi criminali di appartenenza, quindi della ripresa dell'attività criminosa, non è cessato*).

Sez. V sent. 12 novembre 2020 – 24 marzo 2021 n. 11377, Pres. Vessichelli, Rel. De Gregorio.

Sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria – Prognosi di inadempimento - Irrilevanza delle condizioni economiche disagiate dell'agente.

La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, co. 2, l. 24 novembre 1981 n. 689 si riferisce soltanto alle pene, sostitutive di quella detentiva, accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria che non prevede alcuna particolare prescrizione.

F. Misure di prevenzione.

Sez. V sent. 9 dicembre 2020 – 24 marzo 2021 n. 11437, Pres. Zaza, Rel. De Gregorio.

Misure di prevenzione - Indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso - Attualità della pericolosità – Circostanze rilevanti.

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della attualità della pericolosità del proposto. Solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una partecipazione del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, che tuttavia non può essere posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. Il decorso del tempo, quando assume dimensione notevole, e un eventuale mutamento delle condizioni di vita, tale da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo associativo, sono altresì dati con i quali occorre che il giudice della prevenzione si confronti al fine della valutazione di persistente pericolosità.

G. Responsabilità da reato degli enti.

Sez. IV, sentenza 15 dicembre 2020 – 29 marzo 2021 n. 11688 – Pres. Izzo – Rel. Dovere.

Responsabilità degli enti – Impugnazione – Art. 72 D. Lgs. 231/2001 – Presupposti.

In caso di condanna dell'imputato nel giudizio di appello che non abbia visto anche l'ente appellante, quest'ultimo non può proporre ricorso per cassazione giacché l'art. 72 d.lgs. 231/2001 permette di estendere all'ente non impugnante gli effetti favorevoli conseguiti dall'impugnazione presentata dall'imputato, ma non gli riconosce un autonomo diritto al ricorso per cassazione, con eversione della catena devolutiva.